



MMstudio

progettazione, direzione lavori, urbanistica, energia, acustica, topografia, consulenze

OGGETTO:

PERIZIA DI STIMA SOMMARIA DEL "LOTTO3"

**COSÌ COME DEFINITO NEL P.I.F. 2021 DI CUI ALL' ART. 139 DELLA
L.R.T. N°65/2014, DEL COMPLESSO INDUSTRIALE "MABO
PREFABBRICATI IN A.S.", POSTO IN LOC. FERRANTINA - BIBBIENA (AR).**

ALLEGATO "B"

PERIZIA IMPIANTO FTV STUDIO CANONACO

COMMITTENTE:

MABO HOLDING S.P.A. IN A.S.



STUDIO LEGALE
Avv. PAOLO CANONACO

info@studiolegalecanonaco.it
amministrazione@studiolegalecanonaco.it

Avv. Paolo Canonaco
p.canonaco@studiolegalecanonaco.it
Avv. Roberto Caccavale
Avv. Simone di Fazio
Avv. Rosa Lisa Stancati

PERIZIA DOCUMENTALE – LEGALE – ECONOMICA
IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Sito nel Comune di Bibbiena – Via Palazzetto

Potenza nominale Kw 63,00



87036 – RENDE (CS)
P.zza Libertà n. 30
Tel./fax 0984.32.490

00198 – ROMA
Via Tarvisio n. 2
tel. 06.64.78.19.41
Fax 06.98.93.99.09

20122 - MILANO
Via Conservatorio n. 15
tel. 02.79.88.02
fax 02.87.15.20.03

PROV. ...
NG. ...
N. ...
S. ...

STUDIO LEGALE Avv. PAOLO CANONACO

info@studiolegalecanonaco.it
amministrazione@studiolegalecanonaco.it

Avv. Paolo Canonaco
p.canonaco@studiolegalecanonaco.it
Avv. Roberto Caccavale
Avv. Simone di Fazio
Avv. Rosa Lisa Stancati

PREMESSA

La presente perizia è stata richiesta dal Commissario Giudiziale della Procedura di Concordato Preventivo Mabo Prefabbricati S.p.A., allo scopo di quantificare il valore dell'impianto per la vendita dello stesso ad altra società.

L'impianto attualmente beneficia del Contributo GSE del Quarto Conto ma non risulta attiva alcuna Convenzione per il Ritiro Dedicato.

Quindi sarà necessario stipulare la Convenzione per il Ritiro Dedicato (RID).

L'impianto, denominato MABO 1 – Pensilina 2, è posizionato su una pensilina all'interno dello stabilimento di proprietà della Mabo Prefabbricati in Bibbiena, all'interno dello stabilimento di produzione che, per come ci viene riferito, sarà oggetto di futura cessione.

Prima della Cessione, se tale impianto non dovesse essere ceduto in uno con lo stabilimento, si dovranno definire i diritti (superficie, cavidotto e servitù di passaggio) da assegnare a tale impianto per consentire la conduzione da parte di un terzo proprietario.

DESCRIZIONE IMPIANTO

L'impianto FTV oggetto della presente perizia ha una potenza totale nominale di 63 KW ed è composto da un'unica sezione di n. 301 moduli fotovoltaici in silicio policristallini di marca SCHUECO da 210 Wp, modello MPE210PS06, collegati a 5 inverter da 12,5 Kw, prodotto dalla ditta ABB.

I moduli fotovoltaici sono collocati sulla copertura della pensilina. Lo stato dei pannelli non è stato verificato non essendo stato disposto un sopralluogo.

L'impianto è entrato in esercizio il 30.11.2011 e beneficia, come detto, della tariffa incentivante prevista dal D.M. 05.05.2011 (IV conto energia). La tariffa riconosciuta è pari a 0,256 €/Kwh (convenzione GSE n° P011237232007) dal 29.10.2012 e fino al 29.11.2031. (All. 1)

L'impianto è stato dichiarato, nella domanda di richiesta di incentivi del GSE, come operante in regime di scambio sul posto non nel sito GSE, ma non risulta stipulata alcuna convenzione. L'unico contratto convenuto è il contratto SSP00070170 riferito all'impianto di Supino denominato MABO 2.

87036 – RENDE (CS)

P.zza Libertà n. 30
Tel./fax 0984.32.490

00198 – ROMA

Via Tarvisio n. 2
tel. 06.64.78.19.41
Fax 06.98.93.99.09

20122 - MILANO

Via Conservatorio n. 15
tel. 02.79.88.02
fax 02.87.15.20.03

Avv. P.
p.canonaco
Avv. R.
Avv. S.
Avv. R.

Attual
ultimi

La cabi
con alt

Dall'es

Non è
settem

In ogni
misure

L'impia

IV Co

fino

87036 -
P.zza Li
Tel./fax

STUDIO LEGALE Avv. PAOLO CANONACO

info@studiolegalecanonaco.it
amministrazione@studiolegalecanonaco.it

Avv. Paolo Canonaco
p.canonaco@studiolegalecanonaco.it
Avv. Roberto Caccavale
Avv. Simone di Fazio
Avv. Rosa Lisa Stancati

Attualmente l'impianto di Bibbiena, dopo essere stato revisionato, è funzionante anche se gli ultimi incentivi percepiti si riferiscono a settembre 2018 su una misura stimata di 312 Kw.

La cabina di consegna, per quanto mi riferiscono, è dedicata a tale impianto e non viene condivisa con altri impianti.

ESAME A VISTA

Dall'esame fotografico e dai dati di produzione emerge che l'impianto è funzionante.

Non è stato rilevato il numero del contatore di produzione, ma si è potuto accertare che dal settembre 2018 non vengono comunicate le misure da Enel Distribuzione.

In ogni caso, con pec del 16.04.2021 è stato chiesto a Enel Distribuzione la trasmissione di tutte le misure del suddetto impianto e che trasmetteremo appena possibile.

RICAVI DA INVENTIVAZIONE E CESSIONE DELL'ENERGIA

L'impianto dalla data in cui è entrato in esercizio ha percepito i seguenti incentivi:

IV Conto Energia

PERIODO DI RIFERIMENTO		VETTORE ENERGIA PRODOTTA effettiva/stimata (KWh)	TARIFFA INCENTIVO (IV conto energia) (€/Kw)	INCENTIVO PERCEPITO (€)
mese	anno			
dicembre	2011	3.384	€ 0,256	€ 866,30
	2012	87.504	€ 0,256	€ 22.401,02
	2013	73.138	€ 0,256	€ 18.723,33
fino a novembre	2014	29.210	€ 0,256	€ 7.477,76
	2015	65.238	€ 0,256	€ 16.700,93
	2016	50.005	€ 0,256	€ 12.801,28
	2017	18.600	€ 0,256	€ 4.761,60
	2018	7.812	€ 0,256	€ 1.999,87
				€ 85.732,10

87036 – RENDE (CS)
P.zza Libertà n. 30
Tel./fax 0984.32.490

00198 – ROMA
Via Tarvisio n. 2
tel. 06.64.78.19.41
Fax 06.98.93.99.09

20122 - MILANO
Via Conservatorio n. 15
tel. 02.79.88.02
fax 02.87.15.20.03

MILANO
P.zza n. 15
02.79.88.02
02.87.15.20.03

PROVINCIA DI MILANO
Stampa e firma

STUDIO LEGALE Avv. PAOLO CANONACO

info@studiolegalecanonaco.it
amministrazione@studiolegalecanonaco.it

Avv. Paolo Canonaco
p.canonaco@studiolegalecanonaco.it
Avv. Roberto Caccavale
Avv. Simone di Fazio
Avv. Rosa Lisa Stancati

I dati riportati sopra in tabella sono basati su misure pubblicate sul sito del GSE alla data del 31.05.2021.

COSTI DI GESTIONE IMPIANTO E FINE VITA

Manutenzione ordinaria, straordinaria e gestione

L'impianto fotovoltaico, per il restante periodo di vita (poco più di 10 anni), dovrà essere sottoposto ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che ne salvaguardi lo standard di produttività.

Di seguito si riporta gli oggetti d'intervento:

- a) Pulizia semestrale dei moduli fotovoltaici sul tetto, controllo di tutta la componentistica elettrica ed eventuali ripristini, per questa lavorazione sul tipo di copertura dove è installato l'impianto, gli accessi, e la movimentazione, si ipotizza costo fisso di € 20/Kw;
- b) Sostituzione di componenti e/o parti di impianto quali inverter, moduli, quadristica e cablaggi che mediamente hanno garanzia non superiore a 10 anni, si ipotizza un costo fisso di € 15/Kw.

Dovranno essere inoltre considerati anche i costi necessari alla gestione delle pratiche relative al cambio di regime incentivante da venditore ad acquirente oltre la pratica per attivare la convenzione del ritiro dedicato (vedi sul punto anche le considerazioni contenute nel penultimo paragrafo), stimate in circa € 3.700,00 e quelli relativi agli adempimenti di natura amministrativa/fiscale stimabili in circa € 1.000,00 all'anno per il restante periodo di vita dell'impianto (dichiarazioni doganali, anomalie, verifica contatori periodica, fatturazioni).

Di seguito la tabella riepilogativa per meglio esporre quanto detto sopra:

87036 – RENDE (CS)
P.zza Libertà n. 30
Tel./fax 0984.32.490

00198 – ROMA
Via Tarvisio n. 2
tel. 06.64.78.19.41
Fax 06.98.93.99.09

20122 - MILANO
Via Conservatorio n. 15
tel. 02.79.88.02
fax 02.87.15.20.03



Avv. Pa
p.canonaco
Avv. R
Avv. Si
Avv. R

Costi d

Costi S

Costi

La pro
suolo:
un dir
applic

La co
godim
dell'at
incent
l'impia
spese.

87036
P.zza
Tel/fa

STUDIO LEGALE Avv. PAOLO CANONACO

info@studiolegalecanonaco.it
amministrazione@studiolegalecanonaco.it

Avv. Paolo Canonaco
p.canonaco@studiolegalecanonaco.it
Avv. Roberto Caccavale
Avv. Simone di Fazio
Avv. Rosa Lisa Stancati

Costi di gestione dell'impianto per la durata residua:

PERIODO DI RIFERIMENTO		TAGLIA IMPIANTO kw	COSTO FISSO (€/Kw)	COSTO FISSO (€/anno)	COSTO FISSO (€/p.di rif.)
01/2021	11/2031	63	€ 20,00	€ 1.814,40	€ 16.329,60
01/2021	11/2031	63	€ 15,00	€ 1.360,80	€ 10.886,40
01/2021	11/2031	63	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 9.000,00
				Totale	€ 36.216,00

Costi Straordinari

Causale	Potenza Impianto	Costo	Costo totale
Gestione cambio convenzione	Kw 63	€ 3.700,00	€ 3.700,00
Totale			€ 3.700,00

Costi di diritto di superficie e di smaltimento impianto a fine vita

La proprietà, in caso di vendita a terzi del solo impianto, senza che il terzo abbia la proprietà del suolo su cui insiste l'impianto, si dovrà impegnare a costituire un diritto di superficie o a concedere un diritto personale di godimento a favore dell'acquirente per tutto il periodo di incentivazione applicato all'impianto.

La costituzione del diritto di superficie o la concessione del predetto diritto personale di godimento si stima possa avvenire, in base ai prezzi correnti, a fronte del riconoscimento, a favore dell'attuale proprietà, del compenso di € 20.000,00 (oltre IVA) per tutto il periodo di incentivazione (€ 2.000,00 annui), fermo restando l'obbligo in capo all'acquirente di smaltire l'impianto e di provvedere al relativo ripristino dopo il periodo di incentivazione, a propria cura e spese.

MILANO
Via Conservatorio n. 15
tel. 02.79.88.02
fax 02.87.15.20.03

87036 - RENDE (CS)
P.zza Libertà n. 30
Tel./fax 0984.32.490

00198 - ROMA
Via Tarvisio n. 2
tel. 06.64.78.19.41
Fax 06.98.93.99.09

20122 - MILANO
Via Conservatorio n. 15
tel. 02.79.88.02
fax 02.87.15.20.03

STUDIO LEGALE

Avv. PAOLO CANONACO

info@studiodilegalecanonaco.it
amministrazione@studiodilegalecanonaco.it

Avv. Paolo Canonaco
p.canonaco@studiodilegalecanonaco.it
Avv. Roberto Caccavale
Avv. Simone di Fazio
Avv. Rosa Lisa Stancati

Infatti, dalla documentazione disponibile si apprende che i moduli fotovoltaici non sono iscritti al programma di smaltimento a cura e gestione diretta dell'installatore, pertanto a fine vita si dovrà sostenere il costo di smaltimento e di ripristino della copertura quantificabile in circa € 4.000,00, costo che dovrà gravare, ovviamente, sul proprietario dell'impianto.

COMPARAZIONE CON IMPIANTI IN VENDITA

Tenendo conto delle caratteristiche dell'impianto, dello stato in cui si trova, della tariffa GSE in vigore, abbiamo in astratto una fascia di prezzo compresa tra € 1.000,00 ed € 1.500,00 al Kw considerate la durata residua dell'incentivo, prezzo riferito al valore di costituzione di un nuovo impianto. Tale valore dovrebbe essere ridotto di un 1% all'anno nell'ipotesi in cui la vendita non avvenga nel corso del 2021.

Tale valorizzazione nasce dalla circostanza che, nell'ipotesi in cui l'impianto funzioni producendo annualmente la cifra stimata (circa 60.000 KW annui) per un incentivo per i prossimi 10 anni di € 16.128,00, oltre € 3.700,00 per la vendita di energia (se si attiva la convenzione di Ritiro Dedicato) si potrebbe ottenere, con impianto perfettamente funzionante, **un ricavo lordo di € 198.280,00** in poco meno di 10 anni. Ovviamente tale importo andrà attualizzato e revisionato sulla base di un grado di incertezza sulla effettiva produzione di energia connessa alla gestione dell'impianto. Attualizzando tale importo al 9%, avremo un importo netto di € 55.339,00.

Andranno decurtati i costi per le manutenzioni e per la gestione nel periodo di € 36.216,00, i costi Assicurativi € 6.000,00 e di Vigilanza (da quantificare) per tutto il periodo, i costi del diritto di Superficie pari ad € 20.000,00 ed i costi di smaltimento dell'impianto al termine dello sfruttamento € 4.000,00 per un **totale di costi complessivi di € 66.216,00** con un ricavo netto di € 132.064,00, sempre importo da attualizzare.

Due segnalazioni finali prima di indicare un Prezzo stimato di vendita, che non potrà non essere condizionato dal rischio Conduzione e dal rischio compensazioni. Infatti sul portale del GSE diverse misure non sono indicate nel portale GSE così come non sono indicati i conguagli e le produzioni effettive dell'impianto.

Questo comporta un rilevante rischio che il GSE chieda indietro delle somme e, in ogni caso, non avendo attivato la convenzione sul Ritiro Dedicato (RID), non si potrà recuperare l'importo relativo all'energia prodotta fino al 01.04.2021.

Si ritiene che questo rischio debba in quale modo essere valutato sul valore del bene.

87036 – RENDE (CS)
P.zza Libertà n. 30
Tel./fax 0984.32.490

00198 – ROMA
Via Tarvisio n. 2
tel. 06.64.78.19.41
Fax 06.98.93.99.09

20122 - MILANO
Via Conservatorio n. 15
tel. 02.79.88.02
fax 02.87.15.20.03



Avv. P.
p.canonaco
Avv. R.
Avv. S.
Avv. R.

In ragi
essere
€ 198.
€ 66.
€ 132.
€ 55.
€ 6.
€ 13.
€ 35.

Di segi

87036
P.zza
Tel./fa

STUDIO LEGALE Avv. PAOLO CANONACO

info@studiolegalecanonaco.it
amministrazione@studiolegalecanonaco.it

Avv. Paolo Canonaco
p.canonaco@studiolegalecanonaco.it
Avv. Roberto Caccavale
Avv. Simone di Fazio
Avv. Rosa Lisa Stancati

CONCLUSIONI

In ragione di tali considerazioni, si ritiene che tale impianto, ad oggi, senza alcun ripristino, potrà essere ceduto ad un importo non superiore ad € 35.000,00 così conteggiato:

€ 198.289,00	ricavi stimati
€ 66.216,00	costi stimati
€ 132.064,00	ricavo netto
€ 55.339,00	importo attualizzato al 9%
€ 6.600,00	rischio conduzione (5% ricavo netto)
€ 13.200,00	rischio compensazioni GSE (10% ricavo netto)
€ 35.000,00	importo valore.

Di seguito si riporta il report fotografico e Convenzione.





20122 - MILANO
Via Conservatorio n. 15
tel. 02.79.88.02
fax 02.87.15.20.03

87036 - RENDE (CS)
P.zza Libertà n. 30
Tel./fax 0984.32.490

00198 - ROMA
Via Tarvisio n. 2
tel. 06.64.78.19.41
Fax 06.98.93.99.09


20122 - MILANO
Via Conservatorio n. 15
tel. 02.79.88.02
fax 02.87.15.20.03





MIL 110122 110110






11 0122 T10110
10000
23




Handwritten signature and a rectangular stamp with illegible text.



DEC 20 11 00 AM '98
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL
STATE OF TEXAS
1110122110110






NUM 721 N. 00 40 30
S. 1000 1000 1000 1000
S. 1000 1000 1000 1000

011 0122 110110



PROVINCIA DI ...
S. ...
INC. ...
Nr. ...
Settore a): ...




Faint, illegible text or markings on the metal surface, possibly a stamp or label.

011 0122 [110110]






230/400V 50HZ 0.5-5(20)A
N. 0040395
10000
0122 T10110




Handwritten signature
A rectangular stamp with a grid pattern, partially obscured by the signature.



11 0122 Y10110






MS 723 N. O. 408 398
11 0122 110110



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





system_20122013

CONVENZIONE N° P011237232007 PER IL RICONOSCIMENTO DELLE TARIFFE INCENTIVANTI ALL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA CONVERSIONE FOTOVOLTAICA DELLA FONTE SOLARE

ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 387/03 e del D.M. 5 maggio 2011

Con la presente Convenzione

tra

il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito GSE), con sede in Roma, viale Maresciallo Pilsudski n. 92, capitale sociale di € 26.000.000, interamente versato, iscritto al n. 9748799 del Registro Imprese di Roma, codice fiscale e Partita I.V.A. 05754381001, nella persona dell'ing. Gerardo Montanino in qualità di Direttore pro tempore della Divisione Operativa, giusta procura rilasciata dall'Amministratore Delegato in data 14 luglio 2009 rep.90883

e

MAHO PREFABBRICATI SPA con sede in LOC. FERRANTINA, 1 Comune BIBBIENA (AR), codice fiscale 01706330519, partita iva 01706330519, nella qualità di Soggetto Responsabile dell'impianto, nella persona del suo legale rappresentante FALSINI ROBERTO, nato a BIBBIENA (AR) il 18/03/1961, Codice fiscale FLSRRT61C18A3901,

nel seguito, singolarmente o congiuntamente, anche denominati "la Parte" o "le Parti",

premessi che

- la domanda di ammissione alla tariffa incentivante, identificata dal numero 670605, è pervenuta al GSE in data 13/12/2011, per l'impianto fotovoltaico, denominato MAHO 1 - PENS 2 - IMP FV 63,0KWp, di potenza nominale pari a 63 kW, entrato in esercizio il 30/11/2011 ubicato in VIA PALAZZETTO n. SN, Comune di BIBBIENA (AR), al quale è riconosciuta la tariffa incentivante per altri impianti fotovoltaici;
- il richiedente è il Soggetto Responsabile dell'impianto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. s) del D.M. 5 maggio 2011;
- la data di entrata in esercizio dell'impianto è la prima data utile a decorrere dalla quale risultano verificate tutte le condizioni, di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) del D.M. 5 maggio 2011;
- per l'impianto oggetto della domanda di ammissione alle tariffe incentivanti sono rispettate le condizioni di non cumulabilità degli incentivi di cui all'art. 5 del D.M. 5 maggio 2011;
- l'impianto è escluso dai benefici di cui all'art. 2, comma 1, lett. o) del D.lgs. 387/03, all'art. 9, comma 1 del D.lgs. 79/99 e del D.lgs. 164/00;
- l'impianto non ha beneficiato delle detrazioni previste dall'art. 1, comma 349, legge n. 296/2006, per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ivi incluse le proroghe e modificazioni della medesima detrazione;
- per l'impianto in oggetto il GSE ha inviato al Soggetto Responsabile la comunicazione di ammissione alla tariffa incentivante specificando, altresì, il valore della tariffa riconosciuta e la decorrenza dell'incentivazione, anche ai sensi di quanto previsto all'art. 10, comma 1 del D.M. 5 maggio 2011;
- l'impianto non rientra nei casi di incremento della tariffa di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), b), c) o d) del D.M. 5 maggio 2011;
- al fine di disciplinare e agevolare le attività dei Soggetti Responsabili in relazione all'attuazione della Convenzione, il GSE pubblica, curandone l'aggiornamento, sul proprio sito internet (www.gse.it) le Disposizioni Tecniche di Funzionamento (di seguito DTF). In particolare le DTF disciplinano le modalità tecnico-operative: a) di comunicazione dei dati inerenti agli impianti; b) di comunicazione e aggiornamento dei dati contabili prepedentici alla fatturazione e al pagamento; c) di aggiornamento delle coordinate bancarie,

si stipula quanto segue.

Articolo 1

Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione ha per oggetto il riconoscimento al Soggetto Responsabile da parte del GSE della tariffa incentivante, relativa all'energia elettrica prodotta mediante conversione fotovoltaica da fonte solare dall'impianto di cui in premessa, incentivata ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 387/03, del D.M. del 5 maggio 2011.

Articolo 2

Valore dell'incentivazione

La tariffa incentivante, costante in rete a corrente, da riconoscere all'impianto fotovoltaico oggetto della presente Convenzione, è pari a 0,2560 Euro/kWh, valore riconosciuto dal GSE e reso noto al Soggetto Responsabile con la comunicazione di ammissione alla tariffa incentivante.

Il valore della tariffa incentivante già riconosciuto sarà ridefinito qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 12, comma 5 del D.M. 5 maggio 2011 per effetto del quale più impianti fotovoltaici realizzati dal medesimo soggetto responsabile o riconducibili a un unico soggetto responsabile e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle contigue si intendono come unico impianto di



potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti.

Eventuali modifiche, sullo stesso sito, della configurazione dell'impianto non possono comportare, ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del DM 5 maggio 2011, un incremento della tariffa incentivante.

Articolo 3 Obblighi del Soggetto Responsabile

Il Soggetto Responsabile è tenuto a registrarsi sul portale informatico predisposto dal GSE e si impegna a utilizzare le apposite applicazioni e procedure informatiche all'uso predisposte.

Il Soggetto Responsabile è tenuto al rispetto degli obblighi posti a suo carico dalla normativa vigente in materia di connessione, accesso alla rete e misura dell'energia elettrica immessa nelle reti con obbligo di connessione di terzi, ivi inclusi gli obblighi derivanti dal Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete pubblicato da Terna ai sensi dell'art. 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004.

Il Soggetto Responsabile deve consentire al GSE l'acquisizione in tempo reale, tramite i sistemi di rilevazione e registrazione della fonte primaria nella sua titolarità, ove presenti, dei dati necessari al miglioramento della prevedibilità delle immissioni dell'energia elettrica, ai sensi dell'art. 5 della delibera AEEG ARG/elt 4/10 ovvero consentire l'accesso all'impianto per l'installazione degli apparati e per l'implementazione dei sistemi funzionali all'acquisizione via satellite dei dati di potenza, energia e fonte primaria.

Per impianti di potenza superiore a 200 kW, il Soggetto Responsabile è tenuto a comunicare e mantenere aggiornate le informazioni richieste dal GSE, funzionali all'analisi preliminare necessaria per l'eventuale e successiva acquisizione dei dati di potenza, energia e fonte primaria tramite il portale informatico, ai sensi dell'art. 5, lett. a) e b) della delibera AEEG ARG/elt 4/10.

Il Soggetto Responsabile si impegna a procurare a propria cura e spese e a consegnare al GSE, su semplice richiesta e nel rispetto delle scadenze fissate, ogni documentazione relativa all'impianto fotovoltaico di cui alla presente Convenzione, alle sue caratteristiche di funzionamento ed alle operazioni di manutenzione e verifica effettuate. In particolare il Soggetto Responsabile comunica al GSE i numeri di matricola dei pannelli e/o convertitori della corrente continua in corrente alternata che compongono l'impianto con altri di pari potenza, a causa di danni o avarie non riparabili ed ogni altra modifica relativa all'impianto che potrebbe comportare una variazione nel riconoscimento della tariffa incentivante, dell'eventuale maggiorazione o premio, ivi incluse manutenzioni straordinarie, dissami o furti.

Il Soggetto Responsabile si impegna a fornire, tramite portale informatico, tempestiva comunicazione al GSE in merito a qualsiasi variazione relativa all'impianto, alla connessione alla rete, alle apparecchiature di misura e a qualsiasi ulteriore elemento necessario alla corretta determinazione degli incentivi di cui all'art. 4 della presente Convenzione.

Fermo restando le specifiche modalità previste dall'art. 5 della presente Convenzione, il Soggetto Responsabile si impegna a comunicare al GSE attraverso il portale informatico, secondo le modalità indicate nelle DTI, eventuali variazioni delle coordinate bancarie per il pagamento delle tariffe incentivanti. Tale variazione sarà resa operativa dal secondo mese successivo al mese di ricevimento della comunicazione da parte del GSE.

Il Soggetto Responsabile si impegna a trasmettere al GSE, secondo le modalità da questi indicate, tutte le informazioni utili ai fini del monitoraggio tecnologico di cui all'art. 23, comma 1 del D.M. 5 maggio 2011, secondo le modalità indicate dal GSE.

Il Soggetto Responsabile si impegna a non richiedere la detrazione prevista ai sensi dell'art. 1, comma 349, legge n. 296/2006, per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ivi incluse le proroghe e modificazioni della medesima detrazione.

Per tutti gli impianti con potenza nominale superiore a 20 kW, il Soggetto Responsabile è tenuto a trasmettere al GSE, secondo modalità da questi definite, entro il mese di aprile di ogni anno, con riferimento all'anno solare precedente, copia della dichiarazione di consumo dell'energia elettrica presentata all'Ufficio delle Dogane competente territorialmente.

Contestualmente all'invio della prima dichiarazione annuale di consumo il Soggetto Responsabile invia al GSE la copia del verbale di sopralluogo per attivazione primo impianto redatto dall'Agenzia delle Dogane.

Il Soggetto Responsabile è tenuto a rispettare la normativa antiracketing in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Articolo 4 Modalità di erogazione delle tariffe incentivanti

Con riferimento alla misura dell'energia elettrica ammessa alle tariffe incentivanti, il responsabile del servizio di raccolta, rilevazione e registrazione della misura dell'energia prodotta, di cui alla delibera AEEG n. 83/07 e successive modifiche e integrazioni, comunica al GSE le misure dell'energia da incentivare.

A seguito dell'attivazione della Convenzione, il GSE determina e assicura l'erogazione della tariffa spettante entro 120 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di ammissione all'incentivo, al netto dei tempi imputabili al Soggetto Responsabile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 comma 3 del D.M. del 5 maggio 2011.

La periodicità dei pagamenti al Soggetto Responsabile è definita come di seguito:

- per impianti di potenza non superiore a 20 kW, il pagamento delle tariffe incentivanti e dell'eventuale maggiorazione o premio, viene effettuato bimestralmente con valuta l'ultimo giorno del bimestre successivo a quello di riferimento al



superamento della soglia di pagamento riportata nelle DTF;

- per impianti di potenza superiore a 20 kW, il pagamento delle tariffe incentivanti e dell'eventuale maggiorazione o prelievo, viene effettuato mensilmente con valuta l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di riferimento al superamento della soglia di pagamento riportata nelle DTF.

Nel caso in cui la *Data di Pagamento* ricada in un giorno festivo, il pagamento è disposto con valuta il giorno lavorativo immediatamente successivo.

Articolo 5 *Misura dell'energia*

Con riferimento agli impianti fotovoltaici con potenza nominale fino a 20 kW, la misura dell'energia elettrica prodotta viene trasmessa con cadenza mensile al GSE dai gestori di rete.

Con riferimento agli impianti fotovoltaici con potenza nominale superiore a 20 kW, la misura dell'energia elettrica prodotta viene trasmessa con cadenza mensile al GSE dai gestori di rete o, in alternativa, dai Soggetti Responsabili che ne abbiano fatto esplicita richiesta. Per tale categoria di impianti, a valle dell'aggiornamento normativo previsto all'articolo 20, comma 1, lettera b) del D.M. 5 maggio 2011, la misura dell'energia elettrica prodotta verrà trasmessa con cadenza mensile al GSE esclusivamente dai gestori di rete.

Nel caso in cui i gestori di rete tardino nel comunicare le misure, il GSE provvede ad erogare, fatte salve le verifiche di competenza, corrispettivi a titolo di acconto, calcolati in base alla producibilità presunta. I dovuti conguagli vengono emessi a seguito della comunicazione da parte dei gestori di rete della produzione mensile effettiva.

Articolo 6 *Cessione dei crediti*

Il GSE adempierà alla propria obbligazione di pagamento dei crediti a favore del cessionario subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:

- che la cessione dei crediti abbia ad oggetto la totalità dei crediti residui vantati dal cedente nei confronti del GSE;
- che i crediti vengano ceduti ad un unico cessionario;
- che l'atto di cessione dei crediti:
 - sia stipulato in data non antecedente alla sottoscrizione della presente convenzione;
 - sia redatto completando esclusivamente gli appositi campi del modello standard pubblicato sul sito internet del GSE (www.gse.it), il cui contenuto, per il resto, non potrà essere modificato in alcuna sua parte;
 - abbia la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, ai sensi dell'art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923 e venga notificato al GSE a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
 - riporti in allegato la presente convenzione, quale parte integrante e sostanziale dell'accordo di cessione;
- che la cessione dei crediti sia espressamente accettata dal GSE mediante lettera raccomandata o mediante Posta Elettronica inviata al cedente ed al cessionario.

L'accettazione della cessione dei crediti non pregiudica la facoltà del GSE di opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.

La cessione dei crediti è efficace solo a seguito di una esplicita accettazione da parte di GSE.

L'eventuale retrocessione dell'intero credito residuo all'originario cedente dovrà:

- avvenire nella stessa forma con la quale è stato stipulato l'atto di cessione dei crediti, ovvero:
 - con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio;
 - utilizzando esclusivamente il modello standard pubblicato sul sito internet del GSE (www.gse.it), il cui contenuto non potrà essere modificato in alcuna sua parte;
- essere sottoscritta da entrambe le parti;
- essere notificata al GSE mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente anche l'indicazione delle coordinate del nuovo conto corrente bancario sul quale effettuare i pagamenti dei crediti;
- essere espressamente accettata dal GSE mediante lettera raccomandata inviata ad entrambe le parti o mediante Posta Elettronica.

L'accettazione della retrocessione dei crediti residui non pregiudica la facoltà del GSE di opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.

Il GSE provvederà a pagare i crediti residui al titolare originario del credito a decorrere dal secondo mese successivo all'accettazione della retrocessione dei crediti. Nessuna responsabilità potrà essere ascritta al GSE nei confronti dell'originario cedente e del cessionario nel caso di mancata, errata o ritardata notifica dell'atto di retrocessione dei crediti.

Le disposizioni di cui ai precedenti capoversi del presente articolo trovano applicazione anche in ipotesi di successiva cessione operata dal



cessionario dei crediti a beneficio di terzi.

Le condizioni di cui al primo capoverso, ad eccezione di quanto previsto alla lettera (c), punto ii., e al terzo capoverso, ad eccezione di quanto previsto alla lettera (a.1), punto ii., del presente articolo, trovano applicazione anche in ipotesi di:

- I. conferimento a terzi del mandato all'incasso (revocabile/irrevocabile) dei crediti;

Le parti concordano, infine, che i crediti derivanti dalla presente convenzione non potranno essere oggetto di costituzione in pignor a favore di terzi.

Articolo 7 *Cessione dell'impianto fotovoltaico*

Nei termini previsti dall'art. 10, comma 4 del D.M. 5 maggio 2011, il Soggetto Responsabile è tenuto a comunicare al GSE, tramite portale informatico, la cessione dell'impianto ovvero dell'edificio o dell'unità immobiliare su cui è installato. La mancata comunicazione tramite il portale informatico non permette di trasferire la titolarità della presente Convenzione e l'erogazione dell'incentivo al nuovo Soggetto Responsabile cessionario.

Articolo 8 *Responsabilità*

Nessuna responsabilità potrà essere ascritta al GSE per danni di qualsiasi natura derivanti dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione delle misure, di cui all'art. 5 della presente Convenzione, da parte del Soggetto Responsabile qualora questi sia responsabile della rilevazione, registrazione e comunicazione delle misure al GSE; nonché dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione da parte del gestore di rete della misura dell'energia prodotta effettivamente.

Nessuna responsabilità, altresì, potrà essere ascritta al GSE per danni di qualsiasi natura derivanti da:

- (a) mancata, errata e/o ritardata comunicazione delle coordinate bancarie, di cui all'art. 3 della presente Convenzione, da parte del Soggetto Responsabile;
- (b) mancata, errata e/o ritardata comunicazione di sopravvenute modifiche alle medesime coordinate bancarie da parte del Soggetto Responsabile.

Articolo 9 *Verifiche, controlli e sopralluoghi*

Il GSE si riserva la facoltà di effettuare attività di controllo anche mediante verifiche documentali e/o sopralluoghi sull'impianto fotovoltaico, direttamente o tramite terzi dallo stesso debitamente autorizzati, al fine di accertare il diritto alle tariffe incentivanti, nonché agli incrementi di cui all'art. 14 del Decreto 5 maggio 2011, e/o la permanenza del diritto medesimo, le caratteristiche dei componenti di impianto e delle apparecchiature di misura, nonché la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi, e/o la loro conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Al sensi dell'art. 42, comma 1, del D.lgs. 28/11, i controlli sugli impianti sono svolti anche senza preavviso ed hanno ad oggetto la documentazione relativa all'impianto, la sua configurazione impiantistica e le modalità di connessione alla rete elettrica. Nel corso delle attività di sopralluogo, il Soggetto Responsabile potrà avvalersi e/o farsi rappresentare da un proprio consulente tecnico, del quale il Soggetto Responsabile dovrà comunicare formalmente al GSE il nominativo ed i riferimenti per eventuali comunicazioni.

Il Soggetto Responsabile è tenuto all'adozione delle misure necessarie affinché le attività di sopralluogo si svolgano nel rispetto delle condizioni permanenti di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente in materia.

Al sensi dell'art. 23, comma 3 del D.lgs. 28/11, i soggetti per i quali si sia accertato che, in relazione alla richiesta di erogazione degli incentivi, abbiano fornito dati o documenti non veritieri, ovvero abbiano reso dichiarazioni false o mendaci, non hanno titolo a percepire gli incentivi per la durata di dieci anni dalla data dell'accertamento, fermo restando il recupero delle somme indebitamente percepite. Tale condizione ostativa si applica alla persona fisica o giuridica che ha presentato la richiesta, nonché ai seguenti soggetti:

- a) il legale rappresentante che ha sottoscritto la richiesta;
- b) il soggetto responsabile dell'impianto;
- c) il direttore tecnico;
- d) i soci, se si tratta di società in nome collettivo;
- e) i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice;
- f) gli amministratori con potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

E' fatto altresì salvo il potere del GSE di assumere determinazioni di annullamento o revoca del provvedimento di riconoscimento della tariffa incentivante, con riserva di ripetizione di quanto già erogato qualora ciò sia necessario anche a seguito dell'accertamento delle condizioni ostative di cui agli artt. 23 e 43 del D.lgs. 28/11 anche nell'ambito della valutazione di altra istanza di incentivo che coinvolge il Produttore, titolare dell'impianto oggetto della presente Convenzione.

Articolo 10 *Decorrenza e durata della Convenzione*



Le pretese formano parte integrante e sostanziale della Convenzione.



Roma, li 11/04/2012

Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.

[Handwritten signature]

Questo allegato sostituisce il corrispondente allegato n. 20
di cui al Decreto n. 20 del 10/04/2012, con data
aggiornata.


[Handwritten signature]



Il Produttore dichiara di aver preso conoscenza di tutte le sopraesposte clausole e di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. i seguenti articoli:

articolo 2 "Valore dell'incentivazione", articolo 3 "Obblighi del Soggetto Responsabile", articolo 4 "Modalità di erogazione delle tariffe incentivanti", articolo 5 "Misura dell'energia", articolo 6 "Cessione dei crediti", articolo 7 "Cessione dell'impianto fotovoltaico", articolo 8 "Responsabilità", articolo 9 "Verifiche, controlli e sopralluoghi", articolo 11 "Risoluzione, recesso e sospensione della Convenzione", articolo 12 "Comunicazioni", articolo 13 "Foro competente", articolo 14 "Efficacia della Convenzione", articolo 15 "Accordi modificativi e rinvio".

Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.



Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/93, convalidata digitalmente

